



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA  
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE  
LOCALI  
Servizio 8°  
"Vigilanza e Controllo EE.LL."**

**Prot. n° 836 del 29.02.08      CIRCOLARE N. 4 del 29.02.08**  
Fax n.091/7074603

**OGGETTO: Art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23.12.2005, n. 266 –  
Riduzione del 10% dell'indennità degli amministratori degli Enti locali –  
Applicazione.**

**Ai Sigg. Sindaci dei comuni**

**Ai Sigg. Presidenti delle Province regionali**

**Ai Sigg. Presidenti delle Unioni dei comuni  
della Sicilia**

**e p. c. :**

**Alla Procura regionale della Corte dei Conti  
Via F. Cordova n. 76  
PALERMO**

Con la legge finanziaria 23.12.2005, n. 266, articolo 1, comma 54, "*per esigenze di coordinamento della finanza locale*", è stata imposta la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane alla data del 30.09.2005, cioè al momento della presentazione della proposta di legge finanziaria da parte del Governo.

Tale riduzione riguarda tutte le forme di utilità comunque percepite da tali soggetti per la partecipazione ad organi collegiali.

Il comma 63 aggiunge che le somme derivanti dall'applicazione di detta disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni affluiscono al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Il successivo comma 64 dispone che il superiore comma 63 non si applica alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali.

Il comma 610 della medesima legge recita "*le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti*".

Il comma successivo recita "*le stesse costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali*".

Considerato che numerosissime Amministrazioni locali hanno posto la problematica sull'applicabilità o meno di dette disposizioni nell'ambito della Regione Siciliana, con la nota prot. n. 336 del 02.02.2007, è stato chiesto l'autorevole avviso del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale nell'adunanza del 06.03.2007, con il parere n. 885/06 si è

espresso nel senso **"di considerare la disposizione in oggetto direttamente applicabile anche all'ambito regionale autonomo siciliano e locale di cui si discute"**.

Successivamente, sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'intervenuta sentenza n. 157 dell'08.05.07, con la quale il Supremo Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266, nella parte in cui si riferisce ai titolari degli Organi politici regionali, stante che il censurato comma 54, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli Organi politici regionali, pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica(sent. N. 417/05).

La stessa Corte non ha censurato il suddetto comma 54 con riferimento alla riduzione delle indennità spettanti agli Organi politici degli Enti locali, motivandone l'esclusione, in quanto la disciplina delle suddette indennità è contenuta nel capo IV(Status degli amministratori locali) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pone limiti alla fissazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e ne demanda la determinazione ad un decreto del Ministro dell'interno.

Nella considerazione che le indennità spettanti agli Organi politici degli enti locali, in Sicilia, sono disciplinate dall'art. 19 della l.r. n. 30/2000 e dal D.P. n. 19 del 18.10.2001, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, è stato richiesto un ulteriore parere.

Il C.G.A. , nell'adunanza della Sezione Consultiva del 05.09.07, con il parere n. 649/07 ha espresso l'avviso secondo il quale **"non possono applicarsi tout court i principi espressi dalla corte in relazione ad un precetto, quello contenuto nel citato comma 54, che solo con riguardo agli organi politici regionali ha assunto connotati di specificità e puntualità tali da comprimere l'autonomia finanziaria regionale.**

**Né può dirsi che i principi della Corte divengono applicabili alla fattispecie, e che pertanto le esigenze di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica locale vengono meno, solo perché nella regione siciliana, in ossequio alle previsioni statutarie di autonomia, le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali sono disciplinate con legge regionale."**

Lo Stato, nel caso di specie, ha introdotto un vincolo in senso riduttivo di tutte le indennità e i gettoni spettanti agli amministratori locali per finalità che vanno al di là del mero riequilibrio finanziario e quindi della riduzione generica della spesa, venendo ad essere coinvolto lo specifico fine (sempre però di principio) della riduzione dei costi della politica, che non può essere disconnesso dalle ragioni di coordinamento finanziario proprie di obiettivi di portata chiaramente nazionale, e le modalità della cui attuazione, per tali motivi, non possono essere rimesse a valutazioni discrezionali di ogni ambito regionale ed autonomistico.

Ne consegue per gli Enti in indirizzo l'immediato adeguamento delle indennità e dei gettoni do presenza degli Amministratori, provvedendo alla relativa compensazione con le nuove misure minime, quali risulteranno dagli aggiornamenti a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT, disciplinate dall'art. 19, comma 6, l. r. 23.12.2000, n. 30, di cui al D.A. , di questo Assessorato, n. 463 del 29.02.08.

In ordine all'applicazione del citato art. 1, comma 54, della richiamata legge finanziaria, si esplicita che si deve prendere come punto di riferimento la misura dell'indennità attribuita dalla normativa come base ovvero l'incremento deliberato dall'ente, mentre tale riduzione non opera nel caso in cui l'ente ha già deliberato autonomamente, anche prima del settembre 2005, una riduzione di almeno il 10% della misura della indennità o del gettone di presenza.

Laddove l'incremento sia stato deliberato dopo il 30 settembre 2005 non se ne deve tenere conto ai fini della rideterminazione, stante che il legislatore ha fissato al 30.09.05 le misure delle indennità da prendere a base per la riduzione.

Nel caso di variazioni che hanno determinato una riduzione di tale misura occorre tenerne conto ai fini del calcolo del risparmio: se l'indennità fissata dall'ente è pari alla riduzione del 10% o a essa superiore, le amministrazioni non devono effettuare alcuna ulteriore riduzione, se è inferiore al 10% la riduzione deve essere tale da coprire almeno la differenza.

Si chiarisce inoltre che il taglio deve essere effettuato sulle singole indennità e non sul complesso della spesa a tale titolo disposta.

**VISTO:**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**(dott. Rosolino Greco)**

firmato  
**L'ASSESSORE**  
**(dott. Paolo Colianni)**